CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 339

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 43 DEL 17-07-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Assistenza in giudizio per l'intervento nella procedura esecutiva R.G.E.I. n. 239-1/2019 Comune di Civitella del Tronto/DOMO-MODO volto ad ottenere il pagamento delle somme liquidate con due ordinanze dal GE del Tribunale di Teramo nelle procedure di opposizione allesecuzione. Conferimento incarico all'Avv. Pietro Marano e impegno di spesa. CIG: ZE22DB46E8

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

PREMESSO:

- Che in data 18 maggio 2006 questo Ente stipulava una convenzione con DO.MO S.r.l. avente ad oggetto il rilascio di autorizzazione di attività estrattiva di materiale di cava, ghiaia, in località Piano Risteccio del Comune di Civitella del Tronto (TE), insistente su terreni di proprietà della ditta in questione;

- Che l'articolo 3 della suddetta convenzione prevedeva l'impegno di DO.MO S.r.l. al versamento annuale in favore del Comune di Civitella del Tronto, in unica soluzione, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione degli interventi in materia di protezione civile, viabilità, recupero ambientale e valorizzazione del patrimonio storico artistico la somma di € 6.280,00 annui per anni cinque;

- Che DO.MO S.r.l., pur esercitando attività estrattiva, non ha ottemperato agli obblighi previsti nella alla ripetuta convenzione, ragione per la quale il Comune di Civitella del Tronto – dopo aver ottenuto dal Tribunale di Teramo l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nr.452/10, notificato unitamente all'atto di precetto in data 8 luglio 2010, opposto da DO.MO S.r.l. con il procedimento civile nr.2189/10 RG – si è

determinato a definire transattivamente la controversia, all'uopo approvando la deliberazione della Giunta Comunale n.43 dell'11 maggio 2012 e, in uno ad essa, il relativo atto transattivo;

- Che il Comune di Civitella del Tronto ha dovuto successivamente prendere atto della intervenuta nullità dell'accordo transattivo a motivo della mancata osservanza, da parte di DO.MO. Srl, di ogni sua prescrizione e per effetto di quanto disposto al punto 6) prendere atto della nullità dell'accordo;

- Che il Comune – in data 26 settembre 2014 - ha inoltrato all'Amministratore Unico della Ditta, Sig. Umberto Ricci, formale diffida all'esatto adempimento degli impegni finanziari assunti con la convenzione per l'esercizio di attività estrattiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo *13 – bis* della legge n.54/1983, altresì informando il destinatario che, in difetto del pagamento, il Comune avrebbe proceduto al conferimento di mandato legale a tutela delle proprie ragioni, *ivi* compresa l'attivazione della garanzia ipotecaria iscritta sui beni;

- Che, persistendo l'inadempimento, e dopo diversi infruttuosi colloqui con il debitore, con determinazione dirigenziale n. 24 del 4 giugno 2015 è stato perfezionato il conferimento di mandato legale finalizzato all'esperimento delle possibili azioni per la messa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 452/2010 del Tribunale di Teramo;

- Che, attesa la stimata infruttuosità del tentativo di pignoramento mobiliare alla luce della accertata compresenza, sulle particelle *de quibus*, di iscrizioni ipotecarie e precedenti verbali di pignoramento immobiliare, il Comune ha ritenuto di dover compiere le opportune valutazioni anche nel senso della attivazione della procedura di pignoramento immobiliare sulle particelle già gravate da iscrizione ipotecaria in favore del Comune medesimo, richiedendo a tal fine al proprio legale l'acquisizione di notizie in merito alla convenienza di detto pignoramento, all'occorrenza interpellando i competenti uffici regionali circa la destinazione di tali particelle, ovvero se queste fossero o meno oggetto di autorizzazione all'estrazione di materiali inerti;

- Che, naturalmente, ogni determinazione comunale in merito alla convenienza del pignoramento immobiliare e conseguente avvio della procedura per l'esecuzione forzata non può non tener conto della graduazione ipotecaria vantata dal Comune sulle particelle su cui è iscritta ipoteca legale, in quanto proprio il grado di iscrizione ipotecaria condiziona, e di fatto determina, la effettiva possibilità di soddisfazione del credito vantato;

- Che i riscontri in tal senso richiesti al legale dell'Ente e dallo stesso rappresentati al Comune (*cfr*. note del 2 agosto 2016 e del 21 ottobre 2016, in atti) hanno evidenziato, in particolare, come sulle particelle oggetto della procedura di espropriazione forzata gravi altra ipoteca legale iscritta il 30 gennaio 2008 da E.P. S.p.A. ex articolo 77 del D.P.R. n.602/1973 come integrato dall'articolo 16 del D.Lgs. n.46 del 26 febbraio 1999, ipoteca presumibilmente assistita da privilegio quantomeno *ex* articolo 2772 del Codice Civile;

- Che, ancora, previa richiesta dell'Amministrazione Comunale al legale incaricato (giusta nota prot.n.4744 del 14 aprile 2017) circa esperibilità, iter procedurale e costi relativi alla esecuzione immobiliare, veniva acquisita al protocollo dell'Ente n.4795 del 28.04.2017 la nota dell'Avvocato P.M. con la quale veniva altresì specificato come le spese di

procedura, indipendentemente dall'esito dei tentativi di vendita nonché della istanza di assegnazione, non fossero, allo stato, specificamente quantificabili, ammontando comunque, presumibilmente, ad € 10.000,00 che, nell'ipotesi di bene invenduto, graverebbero esclusivamente sul Comune di Civitella del Tronto;

- Che con nota del Segretario Comunale prot. n.10095 del 13 settembre 2016 era stato richiesto all'Amministratore Unico – ai fini della valutazione di una sospensione delle azioni esecutive intraprese a tutela dell'interesse pubblico – di garantire l'assunzione dell'impegno a soddisfare il credito vantato dal Comune di Civitella del Tronto a seguito della convenzione stipulata in data 18 maggio 2006, con idonea garanzia finanziaria emessa da istituto bancario oppure da compagnia assicurativa nonché da Confidi legalmente abilitati al rilascio di garanzie nei confronti di enti pubblici (con l'ulteriore specifica che, a tal fine, non sarebbero state accettate garanzie emesse dai cosiddetti "*Confidi Minori*", registrati in una sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4 del vecchio Testo Unico Bancario);

- Che, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con il comunicato del 21 ottobre 2015 (" *Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta prevista dall'art.75 e le garanzie definitive di cui all'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 costituite sotto forma di fideiussioni* "), gli uffici comunali, nel contesto di una istruttoria idonea a supportare ogni valutazione di indirizzo in ordine alla soluzione che, nel concreto, fosse la più concretamente satisfattiva rispetto alla predetta obbligazione pecuniaria, già nel mese di ottobre 2017 avevano riferito alla competente *Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico e del Turismo* nonché, per opportuna conoscenza, al *Corpo Forestale dello Stato* come, alla luce degli acquisiti aggiornamenti sulla situazione economico- patrimoniale della Compagnia Assicurativa in un primo tempo indicata come possibile garante dell'impegno finanziario (*cfr. comunicato stampa IVASS del 19 giugno 2017*) non sussistessero le oggettive condizioni di tutela dell'Ente nella ipotesi di una *rinnovazione* degli accordi transattivi, successivi a quelli deliberati con la precitata deliberazione giuntale n.43 dell'11 maggio 2012 e già rivelatisi non satisfattivi per il Comune;

- Che con nota prot. n.5046 del 1 giugno 2018 la Ditta DO.MO. veniva nuovamente intimata affinché procedesse al pagamento in favore del Comune di Civitella del Tronto della complessiva somma di € 120.143,63, comprensiva di sorte capitale, interessi legali, rivalutazione monetaria oltre alle spese maturate in favore del difensore del Comune di Civitella del Tronto nel procedimento civile promosso dalla srl DOMO in opposizione al decreto ingiuntivo n.452/10 del Tribunale di Teramo, immediatamente esecutivo, emesso su istanza del Comune di Civitella del Tronto,

- Che tale ultima richiesta del Comune è stata positivamente riscontrata, in data 19 giugno 2018, dall'Amministratore Unico di DO.MO. srl il quale ha avanzato una proposta di adempimento mediante versamento in acconto e piano di rateizzazione triennale garantito da polizza fideiussoria emessa da GROUPAMA Assicurazioni;

- Che il documento di polizza fideiussoria prodotto al competente Ufficio Comunale, sottoposto ad accurati riscontri e verifiche anche presso la società emittente, si è rivelato manifestamente inidoneo a garantire l'impegno finanziario di cui sopra;

- Che, acclarata l'infruttuosità di ogni tentativo di riscossione del credito vantato nei confronti della Ditta DO.MO. Srl mediante accordo transattivo e piano di rateizzazione, e ritenuto pertanto di non potersi esimere dal confermare l'intendimento di perseguire l'espropriazione esecutiva mediante pignoramento immobiliare che, allo stato – e pur tenuto conto del contenuto della precitata nota dell'Avv. Pietro Marano prot. n.4795/2017 – la Giunta Comunale, con deliberazione n. 74 del 25/06/2019, ha espresso direttiva nei confronti del legale incaricato della messa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 452/10 – di cui alla determinazione dirigenziale d'incarico n. 24 del 4 giugno 2015 – affinché procedesse all'attivazione della procedura esecutiva (pignoramento immobiliare) nei confronti della Ditta DO.MO./MO.DO. Srl, autorizzandolo per l'effetto al compimento di ogni atto presupposto e conseguenziale inerente il procedimento di che trattasi;

- Che la Società DO.MO. srl, con il ministero dell'Avv. Maviglia, e la Società MO.DO. srl, con l'Avv. Galassi, proponevano opposizione all'esecuzione contestando la legittimità della suddetta procedura ed il G.E., letti il ricorso ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2 e 619 c.p.c. depositato in data 08/02/2020 da DO.MO. srl e l'istanza di sospensione di cui al ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c depositato nell'interesse di MO.DO. srl, terzo proprietario esecutato, in data 06/04/2020 emetteva provvedimento di riserva sulla decisione;

- Che all'esito dello scioglimento di riserva nei giudizi di opposizione alle procedure esecutive iscritte innanzi al Tribunale di Teramo al R.G.E.I. n. 239-1/2019 Comune di Civitella del Tronto/DOMO srl - R.G.E.I. n. 239-2/2019 Comune di Civitella del Tronto/MODO srl. le predette società sono state condannate al pagamento integrale delle spese processuali liquidate nella misura complessiva di € 9.044,00 oltre accessori nonché al risarcimento danni in favore dell'Ente Comunale per un totale di € 5.000,00;

VISTA la deliberazione n. 38 del 16/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale, dando atto della necessità di spiegare idoneo atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare attivata dal Comune di Civitella del Tronto per il recupero delle predette somme nei confronti delle società debitrici, ha ritenuto opportuno chiedere formale preventivo di spesa per l'espletamento della suddetta incombenza all'Avv. Pietro Marano, con studio legale a Teramo in Vico della Fonte 1, in ragione della complessità della vicenda e della competenza maturata nei prefati procedimenti;

PRESO ATTO della nota dell'Avv. Marano, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 6150 del 15/07/2020, per la realizzazione delle attività di cui sopra, recante un totale generale pari ad € 1.661,95;

RITENUTO di dover affidare l'incarico all'Avv. Marano per l'intervento nella procedura esecutiva iscritta innanzi al Tribunale di Teramo al n. RGEI 239/2019 e, contestualmente, impegnare la relativa spesa presunta di € 1.661,95;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – "*Codice dei contratti pubblici*";
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – "*Testo Unico degli Enti Locali*";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – "*Procedimento Amministrativo*";
VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il bilancio corrente esercizio in fase di redazione;

D E T E R M I N A

1) **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;
2) **di affidare** incarico all'Avv. Pietro Marano, con studio legale a Teramo in Via della Fonte 1, per la spiegazione di idoneo atto di intervento nella procedura esecutiva R.G.E.I. n. 239/2019 Comune di Civitella del Tronto/DOMO-MODO volto ad ottenere il pagamento delle somme liquidate con due ordinanze dal GE del Tribunale di Teramo nelle procedure di opposizione all'esecuzione nr. 239-1/19 e 239-2/19;
3) **di impegnare** a tal fine la spesa presunta di € 1.661,95 (milleseicentosessantuno/95) sul capitolo 138 del redigendo bilancio di esercizio in fase di redazione;
4) **di trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti atti ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed altresì inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Germano Mignini

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 2/2005,

ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)